



Comune di Padova

Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2015/76/0720 del 27/10/2015

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEI PERIODI DAL 9/11/2015 AL 18/12/2015 E DAL 11/01/2016 AL 15/04/2016.

IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO **Settore Mobilità e Traffico**

PREMESSO che il traffico rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nel Comune ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili - inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici - particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;

PRESO ATTO che la Regione Veneto con propria deliberazione consiliare n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), ad oggi in fase di revisione, che:

- prevede la stesura di una valutazione della qualità dell'aria sull'intero territorio regionale e assume la classificazione provvisoria approvata con deliberazione n. 799 del 28/03/2003 secondo cui ogni Comune della Regione ricade in zona "A", "B" o "C" in base al tipo di inquinante atmosferico considerato, al numero di abitanti ed alla densità abitativa (alla zona "A" corrisponde la maggiore criticità);
- individua una serie di azioni mirate a contenere l'inquinamento atmosferico da realizzare in ogni Comune con modalità più o meno restrittive a seconda della criticità della zona in cui il Comune è stato classificato;
- assegna specifiche competenze alle Province ed ai Comuni ed in particolare, per questi ultimi inseriti in "zona A", prescrive la stesura di un proprio Piano di Azione Tutela e Risanamento dell'Atmosfera con provvedimenti in linea con il Piano Regionale (tra questi sono previsti i provvedimenti emergenziali di limitazione della circolazione stradale);
- istituisce il Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana" (TTZ) della Provincia di Padova con il compito di coordinare gli interventi proposti dai Comuni aderenti, al fine di una omogeneizzazione delle azioni di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha approvato con deliberazione di Giunta n. 2130 del 23/10/2012 il riesame della zonizzazione e che secondo questa classificazione la città di Padova risulta inserita con i comuni dell'Area Metropolitana in zona "Agglomerato Padova", corrispondente alla maggiore densità emissiva;

VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modifiche;

CONSIDERATO che la stagione invernale si caratterizza per valori elevati di concentrazione dei suddetti inquinanti ed in particolare del PM₁₀;

VISTO che alla data del 14/10/2015 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM₁₀, registrato a partire dall'1/01/2015 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova ha raggiunto quota n. 40 alla Mandria e n. 43 all'Arcella, rispetto ai 35 previsti dalla legge;

VISTI:

- l'Argomento di Giunta n. 224 del 6/10/2015 con il quale è stato espresso parere favorevole in merito agli interventi per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2015/2016;
- gli esiti finali della discussione del Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana" riunitosi il 5/10/2015, e relativa Disposizione n. 32 del 5/10/2015, nella quale sono stati definiti i provvedimenti minimi di limitazione della circolazione per la stagione invernale 2015/2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal:

- Settore Ambiente e Territorio con nota in data 16/10/2015;
- Settore Polizia Municipale con nota in data 21/10/2015, prot. n. 277866;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. **l'istituzione del divieto di circolazione nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00, in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità, evidenziata nella planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1):**

- comparto viario della Zona Industriale;
- anello delle tangenziali costituito dalle vie: via Po - tratto compreso tra il confine con il comune di Limena e c.so Australia, c.so Australia, c.so Boston - comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme, tangenziale sud, c.so 1° Maggio, c.so Esperanto, c.so Kennedy, c.so Argentina, ponte Darwin, c.so Irlanda, via Boves, c.so 13 Giugno;
- via San Marco - tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo, v.le delle Grazie, raccordo Gandhi, raccordo Ezio Franceschini, via Friburgo, via del Plebiscito, via Luigi Einaudi, c.so Stati Uniti - tratto compreso tra c.so Argentina ed il casello autostradale di PD Z.I., via Chiesanuova, via dei Colli, via Bembo - tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale, via G.B. Ricci, via C. Goldoni - tratto compreso tra via del Pescarotto ed il passo carraio della fiera, via F. Rismondo - tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera, via Avanzo, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il ponte Unità d'Italia, ponte Unità d'Italia, via Guizza - tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Pontevigodarzere, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il confine comunale, via Rocco e via Coppi;

dal giorno 9/11/2015 al giorno 18/12/2015 e dal 11/01/2016 al 15/04/2016, alle seguenti categorie di veicoli:

a) autoveicoli alimentati a:

1. benzina non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 2 e successive di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2. gasolio non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 3, e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) motoveicoli e ciclomotori a due tempi, immatricolati prima del 1/01/2000 o non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 1 e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2);

1.bis. **l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato. In caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio, dovrà essere prodotta un'attestazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- h) veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici, purché muniti di scritti o stemmi che li rendono individuabili;
- i) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- j) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione nonché di un'autodichiarazione attestante la mancanza di mezzo pubblico;
- k) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- l) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", classificati come speciali o ad uso specifico, di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base alla determinazione dirigenziale n. 2004/76/0115 del 11/06/2004;
- p) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S, limitatamente ai percorsi definiti nell'ambito di manifestazioni organizzate.

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto 2:

- q) veicoli utilizzati per cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e veicoli al seguito;
 - r) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, con a bordo prenotazione, impegnativa o attestazione dell'avvenuta prestazione medica;
 - s) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
 - t) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
2. ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autodichiarazione del conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale che ne facciano richiesta. Tale titolo dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;

3. che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Municipale di Padova;
4. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
6. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il Settore Polizia Municipale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, chiunque, in violazione delle limitazioni previste circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a € 164,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

27/10/2015

Il Capo Settore Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

